

STATUTO DELLA COOPERATIVA DI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI "COMUNITA' di VIA FEA"

Società Cooperativa a responsabilità limitata

TITOLO I°

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1

E' costituita la società Cooperativa denominata Cooperativa di servizi socio-educativi "Comunità di Via Fea". Società Cooperativa a responsabilità limitata con sede in Genova.

Potrà istituire, con delibera assembleare a sensi di legge, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze altrove. Presso la sede sociale si intende eletto il domicilio di ogni socio.

Art. 2

La cooperativa ha la durata di anni 50 a decorrere dalla sua legale costituzione e potrà essere prorogata con deliberazione della Assemblea straordinaria.

TITOLO II°

SCOPO ED OGGETTO

Art. 3

Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere tramite la gestione in forma associata dell'azienda, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Conseguentemente, la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalla associazione di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni.

La cooperativa sarà retta e disciplinata con i principi della mutualità senza fini di speculazione privata. La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano. Perciò stesso la cooperativa aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, ai suoi organismi periferici provinciali e regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale. La cooperativa aderisce inoltre all'Associazione Regionale delle Cooperative di Servizi della Liguria aderente alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue.

La cooperativa si prefigge anche lo scopo di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

Art. 4

La cooperativa si propone di offrire un servizio sociale, privo di qualunque connotato assistenziale, rivolto all'aggregazione ed al soddisfacimento dei bisogni espressi dagli abitanti del territorio e prevalentemente alla prevenzione della emarginazione e del disadattamento minore ed al recupero dei minori, con ritardo e handicap psichico, operando in stretto collegamento con i servizi socio-sanitari del territorio e con le strutture educative, ricreative e culturali.

Handwritten signatures and notes on the right margin:
M.S. Casale
Steveth Olivero

■ inoltre si propone di gestire: comunità alloggio - soggiorni vacanza - centri sociali - mense e convivenze in generale - istituti per i profughi - asili nido - scuole per l'obbligo per la cura dello studio e della formazione professionale, educazione e assistenza dei giovani.

La cooperativa potrà svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle sopraelencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni in materia immobiliare, industriale e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, nonché, fra l'altro per la sola indicazione esemplificativa:

- a) assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, in imprese specie se svolgono attività analoghe, comunque, accessorie all'attività sociale;
- b) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- c) compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari, concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci e a'li enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative.

TITOLO III°

S O C I

Art. 5

Il numero dei soci è illimitato: non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge: n. 9.

Possono essere soci i lavoratori di ambo i sessi che abbiano raggiunto la maggiore età, che esercitino arti o mestieri attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine, specializzazione professionale e sotto il profilo morale, possono partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale, ma, comunque, in numero mai superiore ai limiti stabiliti dalla legge. In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio e vi abbiano interesse diretta, imprese identiche od affini a quella esercitata dalla cooperativa.

M. S. Garale
Stenetti Occeen

Art. 6

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) indicazione del nome, cognome, residenza e data di nascita;
- b) indicazione della sua effettiva attività di lavoro;
- c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà essere inferiore a quella stabilita dall'atto costitutivo, nè superiore al limite massimo fissato dalla legge;
- d) dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Il Consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 5 e la inesistenza delle cause di incompatibilità in detto art. indicato, delibera sulla domanda.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'art. 7. Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace. La domanda potrà essere rinnovata, purchè accompagnata dal contemporaneo versamento della tassa di ammissione e di quanto previsto dal comma a) dell'art. 21. In tal caso l'ammissione può essere nuovamente deliberata con effetto della sua immediata annotazione nel libro soci.

Art. 7

I soci dovranno versare la tassa di ammissione se e nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione e sottoscrivere le quote sociali.

Essi sono obbligati:

- a) al versamento immediato della tassa di ammissione di L. 5.000;
- b) al versamento della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 21;
- c) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni, e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- d) a partecipare, conferendo il proprio lavoro, alla attività dell'impresa sociale a seconda delle necessità della stessa.

Art. 8

E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonchè, senza espresso assenso del Consiglio di Amministrazione, di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto analogo a quello della cooperativa.

Art. 9

I soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità (Art. 11) possono diventare soci onorari della cooperativa, con delibera dell'assemblea ordinaria. Possono diventare soci onorari della cooperativa, sempre con delibera dell'Assemblea ordinaria, anche persone non socie aventi particolari titoli di merito nei confronti della cooperativa.

TITOLO IV°

DECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

Art. 10

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte.

Stenetti
M. S. Murolo
Spada
Colla

